

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 041/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componente; - Dott. Carlo Bravi, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE CARDINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERAVEZZA POZZI CALCIO/SAVONA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cardini Andrea riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTELLA FRANCESCO SEGUITO GARA OSTIA MARE/APRILIA DEL 29.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia SSD S.r.l. di Aprilia (Latina) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice, Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo -Componente; - Dott. Carlo Bravi, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ G.S.D. AMBROSIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/CJARLINS MUZANE DEL 28.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 30.10.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ambrosiana di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRISTIANO MATTEO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio